



# Città di Randazzo

II SETTORE  
URBANISTICA

ORDINANZA N. 7 DEL 19 OTT. 2023

## IL CAPO SETTORE

**VISTA** la relazione di sopralluogo e accertamento tecnico del 11/05/2023 con prot. n. 8088 del 17/05/2023, redatte dal Comando di Polizia Municipale in collaborazione con personale di questo Ufficio dalla quale si rileva che in C/da Boccadorzo, su un'area distinta in catasto al fg. 57, p.lla 772, intestata al Sig. Raineri Giovanni, nato a Bronte il 01/08/1987, destinata dal Vigente P.R.G. a Zona "B", sono stati eseguiti lei lavori in assenza di permesso di costruire consistenti:

- Realizzazione di un fabbricato (che non risulta censito dall'Agenzia del Territorio), costituito nel periodo compreso tra gli anni 2011-2013, ad una elevazione f.t., ubicato in adiacenza ad altri fabbricati di antica costruzione, realizzato in muratura portante avente copertura in legno e manto in coppi siciliani, di dimensioni ml. 7,00 x 7,70 mt. circa, con un lieve fuori squadra dal lato sud delle dimensioni di mt. 2,90 x 1,00 mt, superficie complessiva mq. 58,80, altezza max 3,77 ed altezza minima mt. 3,12;

**TENUTO CONTO** che le opere descritte nel citato verbale di sopralluogo risultano in contrasto con quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 come recepito dall'art. 12 della L.R. n. 16/2016, sono da considerare eseguite in assenza di atti Autorizzativi richiesti dalla normativa vigente e quindi da ritenere abusivamente realizzate;

**CONSIDERATO** che questa Direzione ha avviato procedimento finalizzato alla verifica della regolarità delle predette opere realizzate ed all'emissione dei provvedimenti di cui al D.P.R. 06/06/2001 N. 380 (art. 27) titolo IV "Vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia responsabilità e sanzioni" nonché ripristino dello stato dei luoghi;

**VISTA** la comunicazione di avvio al procedimento del 28/06/2023 prot. n. 10772, notificata alla ditta Raineri Giovanni, in data 18/07/2023, con la quale è stato assegnato il termine di gg. 10 (dieci) per la presentazione di eventuali autorizzazioni od osservazioni;

**RILEVATO** che con nota prot. 13401 del 27/07/2023 l'avv. Caggegi Angelo, delegato dal Sig. Raineri Giovanni, ha prodotto le proprie memorie, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente punto;

**CHE** con nota prot. 16549 del 14/09/2023 sono stati convocati gli attori interessati al presente procedimento, al fine di un confronto per consentire all'Ufficio di emettere gli atti conseguenti alla contestazione di opere abusive;

**VISTO** il verbale successivo del 21/09/2023 redatto alla presenza delle parti interessate al fabbricato abusivo come descritto in premessa, l'avv. Caggegi in Rappresentanza del Sig. Raineri Giovanni proprietario dell'immobile sopraccitato e il Sig. Sparta Mario possessore del medesimo immobile, dal quale non è emerso nessun elemento meritevole di accoglimento ai fini della definizione del procedimento di che trattasi;

**VISTI** l'art. 1 della L.R. 37/85, gli artt. 10, 27, 31 del D.P.R.380/2001 così come recepito dalla L.R. n.16 del 10/08/2016 e ss. mm. ii. e art. 29 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTI** gli art. 1 e 9 del Regolamento Edilizio;

**VISTA** la circolare dell'ARTA N. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 92 del 30.06.2017, modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. N. 2380/2001, conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 12/09/2022;

PER tutto quanto sopra;

### ORDINA

Al sig. RAINERI Giovanni, nato a Bronte (CT) il 01/08/1987, (RNR GNN 87M01 B202T), residente in Vipiteno (BZ) via Villa n. 26, nella qualità di proprietario del terreno su cui insiste l'immobile sito in C/da Boccadorzo, distinto in catasto al fg. 57, p.lla 772, **di procedere alla demolizione** delle opere sopra descritte **a Sua cura e spese**, entro e non oltre il termine di gg. 90 (novanta) dalla notifica della presente, realizzate in assenza di Permesso di Costruire, e senza il N.O. del Genio Civile di Catania, **provvedendo alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi**.

### AVVERTE CHE

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, nei termini sopra indicati, si darà corso alla procedura sanzionatoria di cui alla circolare dell'ARTA n. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi;

**si fa presente, inoltre, che la modalità di applicazione della sanzione prevista come da determina dirigenziale n. 92 del 30.06.2017 e dell'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. N. 380/2001, verrà determinata nella misura di euro 8.000,00, poiché trattasi di interventi realizzati su aree di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. N. 380/2001;**

*“Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché, quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.*

*L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (art. 31 paragrafo 3 e 4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)”*.

Non ottemperando a quanto sopra si procederà in applicazione della normativa vigente in materia per l'esecuzione della presente.

Gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando di P.M. sono incaricati della sorveglianza della presente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.



Il CAPO SETTORE  
dott. Vincenzo Paterniti